



25.3.2008, a fronte della consegna della somma di € 398500,00, la Parte mutuataria ha rilasciato "ampia e liberatoria quietanza". In sostanza, è documentalmente provato che i mutuatari abbiano rilasciato quietanza e si siano impegnati a rimborsare il capitale incrementato degli interessi secondo un certo piano di ammortamento: vi è dunque una "obbligazione di somma di denaro risultante" da atto pubblico o scrittura privata autenticata, e pertanto un valido titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c.; ciò, a tacer del fatto che il mutuatario ha anche in parte restituito le somme mutate.

A ciò si aggiunga che dall'estratto conto prodotto da parte convenuta risulta che effettivamente in data 27.3.2008, ovvero appena due giorni dopo, la I \_\_\_\_\_ ha destinato l'importo di € 400.000,00 in favore della "I \_\_\_\_\_ : s.r.l.", dunque di un soggetto terzo di cui I \_\_\_\_\_ è amministratore unico (cfr. visura camerale in atti).

c) quando alla dedotta violazione della normativa a tutela del consumatore, il motivo è infondato, posto che, per come chiarito dalla Suprema Corte, in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente "ratione temporis", il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria (Cass. 9.8.2016 n. 16827, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25212 del 29/11/2011), e nella fattispecie

d) risulta tuttavia dirimente la fondatezza della eccezione di violazione dell'art. 603 c.p.c., per essere stato notificato il precetto soltanto alla \_\_\_\_\_ quale terza datrice d'ipoteca e non anche al debitore \_\_\_\_\_

Tale circostanza è pacifica e non contestata dalla banca resistente (che non ha in ogni caso fornito prova del contrario). Se così è, a nulla rileva che, sul piano sostanziale, il terzo abbia sottoscritto un contratto autonomo di garanzia piuttosto che una fideiussione (il che può rilevare, al più, quanto alla sussistenza del beneficio di escussione), non potendosi dubitare che vada in ogni caso rispettata la disposizione di cui all'art. 603 c.p.c., e dovendo quindi il creditore notificare il titolo esecutivo e il precetto anche al debitore, nei cui confronti è certamente rivolta la intimazione ad adempiere, e che ha per l'appunto la funzione di avvertire anche questi dell'incoanda espropriazione, sul diverso presupposto che il debitore è tenuto ad adempiere mentre il terzo a rispondere con il proprio bene dell'inadempimento del primo (cfr. Cass. n. 1620 del 28/01/2016 nonché Cass. 17.1.2012 n. 535, che espressamente afferma, in parte motiva, che "Il debitore è destinatario del titolo esecutivo e del precetto perché è tenuto ad adempiere, e non perché sarà assoggetto all'espropriazione, in quanto oggetto di questa sarà un bene non suo;")

- Ritenuto che le ulteriori questioni rimangono assorbite;

- Ritenuto dunque che vada accolta sul punto l'opposizione e disposta la sospensione dell'esecuzione;

- rilevato che le spese del presente procedimento (su cui cfr. Cass. 22033/2011) seguono la soccombenza;

Visto l'art. 615 ss. c.p.c.;

P.Q.M.

1) Sospende l'esecuzione.

2) Fissa il termine perentorio del 31.07.2018 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte



interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

3) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.

Lecce, 19.6.2018

Il Giudice

Dott. Giancarlo Maggiore

